

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1157-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ROSATI)

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Con Singapore è stato firmato, il 28 giugno 1985, un accordo in materia di servizi aerei che sostituisce quello del 1967 denunciato da parte italiana per promuovere con nuove intese il riequilibrio nelle relazioni aeronautiche tra i due Paesi che, ai sensi del vecchio accordo, avevano finito con l'essere sbilanciate in favore della Singapore Airlines.

Tale obiettivo è stato conseguito con il nuovo testo che fornisce un quadro adeguato per intese tra le Autorità aeronautiche ed i vettori designati dai due paesi.

Il nuovo accordo prevede: informazioni di carattere generale, l'applicazione della Convenzione di Chicago, i diritti di sorvolo, lo scalo tecnico e commerciale con divieto di cabotaggio, le modalità di designazione di una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi concordati, la revoca o sospensione dei diritti concessi. Inoltre, regola le facilitazioni doganali, i servizi offerti dalle compagnie aeree - che devono essere correlati alle esigenze del

traffico nei due sensi e all'economicità -, le tariffe aeree, l'entrata, la permanenza e la partenza di aeromobili in servizio internazionale nonché di equipaggi, passeggeri, merci e posta, la validità e il riconoscimento di licenze e certificati di aeronavigabilità, i brevetti di entrambe le parti contraenti, l'impiego di cittadini di paesi terzi negli uffici di rappresentanza delle due compagnie, il diritto di trasferimento nel proprio paese degli introiti realizzati. Sono, infine, disciplinati la modifica dell'accordo, le controversie e il ricorso ad un tribunale arbitrale, l'adattabilità dell'accordo a convenzioni generali multilaterali, lo scambio di informazioni sui servizi aerei, i termini di denuncia dell'accordo, l'entrata in vigore e, nell'annesso, le rotte che possono essere operate da ciascuna compagnia.

La Commissione affari esteri ritiene l'accordo meritevole di ratifica e sollecita, quindi, in tal senso l'Assemblea.

ROSATI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

7 marzo 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PARISI)

15 febbraio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.